



# COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

*Provincia di Oristano*

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio

mail: [protocollo@comune.villasantantonio.or.it](mailto:protocollo@comune.villasantantonio.or.it)

pec: [protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it) web. [www.comune.villasantantonio.or.it](http://www.comune.villasantantonio.or.it)

Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138 P.I./C.F. 0007460951

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6  
del  
04-03-2020

**Oggetto: piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2020 direttive**

**Il quattro marzo duemilaventi, con inizio alle ore 16:15, nell'Ufficio del Sindaco sito nel Municipio di Villa Sant'Antonio nella via Maria Doro n. 3, convocata telefonicamente, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai signori:**

<b>Frongia Fabiano</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Alberto</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>A</b>
<b>Marras Pietro Paolo</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Pau Arianna</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

**Presenti n. 3, assenti n. 1.**

**Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis.**

**Presiede la seduta il Sindaco Fabiano Frongia il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 9 del 04.03.2020 presentata dal Segretario Comunale.

Premesso che:

- in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata con L. n. 116/2009, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27.01.1999 e ratificata con L. n. 110/2012, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;

- l'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.

Considerato che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che costituisce (in base all'art. 1, comma 2-bis, della L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.

Preso atto delle direttive per la predisposizione dei piani anticorruzione, date dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con i seguenti atti:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 831 del 3.08.2016;
- l'aggiornamento al PNA 2017, approvato dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22.11.2017;
- l'aggiornamento al PNA 2018, approvato dall'ANAC con delibera n. 1074 del 21.11.2018;
- il PNA 2019, approvato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13.11.2019.

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha approvato i seguenti piani per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità (PTPCT):

- per il triennio 2015-2017, con deliberazione della G.C. n. 06 del 27.01.2015;
- per il triennio 2016-2018, con deliberazione della G.C. n. 09 del 29.01.2016;
- per il triennio 2017-2019, con deliberazione della G.C. n. 07 del 26.01.2017;
- per il triennio 2018-2020, con deliberazione della G.C. n. 06 del 26.01.2018;
- per il triennio 2019-2021, con deliberazione della G.C. n. 05 del 24.01.2019.

Considerato che circa l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune (RPCT):

- il Segretario Comunale fino al 26.02.2019 era titolare della convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria con i Comuni di Senis e Albagiara;
- la predetta convenzione di segreteria si è sciolta per scadenza naturale dal 26.02.2019 e la segreteria del Comune da tale data è vacante;
- l'Ufficio di segreteria dal 27.02.2019 è retto da un Segretario comunale reggente;
- il Sindaco non ha potuto rinnovare l'incarico di RPCT in quanto il Segretario, collocato in posizione di disponibilità e incaricato della reggenza a scavalco di cinque Comuni, non ha tempo da dedicare agli adempimenti connessi a tale incarico;
- l'Amministrazione Comunale non dispone di personale da assegnare a supporto del Segretario comunale per lo svolgimento dei compiti connessi con le funzioni di RPCT.

Preso atto che il termine per l'approvazione del PTPCT per il triennio 2020-2022 era stabilito al 31.01.2020.

Visto il PNA 2018, che alle pagg. 141 e seguenti evidenzia, tra le possibili semplificazioni degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza per i piccoli comuni, le seguenti:

- *per le Unioni di comuni la possibilità di nominare un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato preferibilmente nel segretario comunale dell'Unione ovvero di uno dei comuni aderenti o nella figura di un dirigente apicale.*
- *per il reperimento dei dati relativi all'analisi del contesto esterno i piccoli comuni possono avvalersi del supporto tecnico e informativo delle Prefetture.*
- *collegamenti con l'albo pretorio on line: per la pubblicazione di documenti nell'albo pretorio on line e nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" utilizzare rinvii fra le due sezioni del sito istituzionale anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio on line ove l'atto e il documento sia già pubblicato.*

- per la pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e successivamente il loro costante aggiornamento, laddove il termine non sia precisato dal legislatore, si ritiene, quindi, che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati; sarebbe buona pratica, inoltre, laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o perché l’obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, riportare il motivo per cui non di procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.).
- Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013
- Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni: possono ritenersi elementi minimi dell’organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l’indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.
- Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi: a seguito delle abrogazioni operate dal d.lgs. 97/2016, nella sua nuova formulazione l’art. 23 prevede per le amministrazioni l’obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; laddove la rielaborazione degli atti in elenchi risulti onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere a quanto previsto dall’art. 23 mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti, fermo restando il rispetto dei commi 3 e 4 dell’art 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto.
- Pubblicazione dei dati in tabelle: i piccoli comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte della collettività.
- Realizzazione di un software open source: Sia nelle risposte “aperte” del questionario sia nelle note di trasmissione, i segretari comunali hanno quindi auspicato di poter disporre di un software che non comporti spese di acquisizione e/o di gestione e adeguamento. A questo riguardo l’Autorità, che non ha competenze in tema di informatizzazione delle p.a., ha ritenuto opportuno coinvolgere l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID).
- Semplificazioni per l’adozione annuale del PTPC: Un’ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). Sulla questione l’Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPC 2018-2020) (Cfr. § 3, Parte generale). Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono

*provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull'adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio.*

- *Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: come disposto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 7, negli enti locali il RPCT è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione. L'Autorità ha riscontrato nei piccoli comuni casi in cui il RPCT non risulta individuato. Questo, in particolare, dove il segretario comunale ricopre l'incarico non in qualità di titolare ma di reggente o supplente, anche a scavalco. Pertanto, nei soli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti laddove ricorrono valide ragioni, da indicare nel provvedimento di nomina, può essere prevista la figura del referente. Quest'ultimo dovrebbe assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa nei confronti del RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTPC e riscontri sull'attuazione delle misure. Si rammenta, inoltre, che l'Autorità ha rilevato che, in generale in tutti i comuni, il Segretario è spesso componente anche del Nucleo di valutazione. Alla luce del vigente contesto normativo, come già evidenziato nell'Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018, l'Autorità ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell'autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l'indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. Laddove non sia possibile mantenere distinti i due ruoli, circostanza da evidenziare con apposita motivazione, il ricorso all'astensione è possibile solo laddove il Nucleo di valutazione abbia carattere collegiale e il RPCT non ricopra il ruolo di Presidente.*

Visto il PNA 2019, che a pag. 27 dispone:

*... Fermo restando quanto sopra, solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV "Piccoli Comuni", § 4. "Le nuove proposte di semplificazione"). In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo*

*PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano...*

Accertato che dalla data di approvazione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per triennio del 2019-2021 non sono accaduti nell'Ente fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti.

Ritenuto di potersi avvalere di alcune delle predette semplificazioni, per le seguenti motivazioni:

- il Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- la dotazione organica del personale in servizio a tempo indeterminato è composta di n. 6 posti, di cui attualmente n. 3 sono vacanti;
- l'Amministrazione Comunale si avvale del supporto di un Segretario reggente a scavalco, per poche ore la settimana.

Ritenuto opportuno, tra le semplificazioni suggerite dall'ANAC, porre in essere le seguenti:

- redigere il PTPCT alla scadenza del triennio, cioè nel 2022;
- confermare per l'anno 2020 il PTPCT approvato per il triennio 2018-2020;
- riservarsi di nominare il RPCT quando l'Amministrazione Comunale disporrà di un Segretario titolare, in convenzione con altri Enti;
- individuare all'interno degli Uffici comunali un referente per gli adempimenti relativi alla trasparenza;
- mantenere il Segretario quale referente degli Amministratori e dei dipendenti comunali per tutti gli aspetti connessi alla prevenzione della corruzione.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale.

Preso atto che sulla proposta non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Unanime

## **DELIBERA**

Di stabilire le seguenti semplificazioni suggerite dall'ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza:

- redigere il PTPCT alla scadenza del triennio, cioè nel 2021;
- confermare per l'anno 2020 il PTPCT approvato per il triennio 2018-2020;
- riservarsi di nominare il RPCT quando l'Amministrazione Comunale disporrà di un Segretario titolare, in convenzione con altri Enti;
- individuare il Responsabile del Servizio Amministrativo quale referente per gli adempimenti relativi alla trasparenza;
- mantenere il Segretario quale referente degli Amministratori e dei dipendenti comunali per tutti gli aspetti connessi alla prevenzione della corruzione.

Di prendere atto che spettano al Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente i conseguenti adempimenti gestionali.

Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente  
Frongia Fabiano**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Demartis Claudio**

---

**PUBBLICAZIONE**

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.villasantantonio.or.it/>, dal 04/03/2020 al 20/03/2020

Villa Sant'Antonio, 04/03/2020

L'impiegato incaricato